



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**RISOLUZIONE n. 05 del 23 settembre 2014**

*“Applicazione del IV comma dell’art. 8 del D.Lgs. 545/1992: riammissione nelle funzioni dei componenti delle Commissioni Tributarie alla cessazione delle cause di incompatibilità per le quali siano stati sospesi si sensi del I comma, lett. a) e b), del medesimo articolo”*

Il Consiglio nella seduta del 23/09/2014, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. **Santi CONSOLO**,

prende atto che pervengono comunicazioni in relazione a richieste di riammissione nelle funzioni di componenti delle Commissioni Tributarie sospesi si sensi del I comma, lett. a) e b), dell’art. 8 del D.Lgs. 545/92, ma che le stesse risultano presentate in epoca molto successiva alla cessazione delle cause di incompatibilità per le quali le sospensioni sono state concesse.

A tale riguardo il Consiglio, attesa la generica possibilità di riammissione nelle funzioni prevista dal IV comma dell’art. 8 del D.Lgs. 545/1992, ritiene si renda necessario procedere a disciplinare tali casistiche.

Dall’esame dei provvedimenti di sospensione adottati per i motivi di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 545/92, si rileva che gli stessi sostanziano comunque onere per il giudice di comunicare con assoluta tempestività a questo Consiglio di Presidenza ed al Presidente della Commissione Tributaria interessata l’avvenuta cessazione dalle funzioni con le quali si manifestava la posizione di incompatibilità, adottando in ogni caso e con la stessa tempistica le dovute iniziative per ottenere la riammissione nelle funzioni.

Indubbio è l’onere di tali comunicazioni in capo agli interessati, essendo essi gli unici ad avere conoscenza del verificarsi degli eventi che possano far cessare le cause di incompatibilità in essere e la tempestività delle stesse si riconduce alla





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*


esigenza del buon funzionamento ed andamento della giustizia tributaria, comportando la riammissione, anche in soprannumero, dei giudici sospesi una serie di adempimenti che hanno effetto, oltre che sull'ordinario svolgimento dei processi, anche sulle procedure concorsuali da porre in essere per il completamento degli organici delle Commissioni tributarie

Un comportamento omissivo di tali iniziative a carico del giudice, protrattosi per un lungo periodo, è certamente concludente al fine di sostanziare una rinuncia alla prosecuzione delle funzioni di giudice tributario, la quale non può certo essere sanata con tardiva richiesta.

La mancata riammissione in servizio per fatti ascrivibili al giudice potrebbero costituire, inoltre, il presupposto per una ripetuta ingiustificata assenza dalle udienze, fattispecie che, in via alternativa, potrebbe costituire valido motivo per avviare in sede disciplinare procedimento di decadenza con esiti indubbiamente positivi.

Con riferimento al lasso temporale che si possa ritenere ammissibile, si ritiene che esso sia quantificabile in mesi sei a decorrere dalla data di cessazione della causa di incompatibilità e di sospensione, equiparando tale termine a quello massimo previsto per usufruire da parte dei componenti delle commissioni tributarie di assenza per motivi personali o professionali e oltre il quale l'assenza protratta per oltre tre udienze consecutive comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

La mancata assunzione, nel termine dei sei mesi dalla cessazione della causa di incompatibilità e di sospensione, di iniziative idonee ad ottenere la riammissione in servizio da parte del giudice sospeso comporterà l'assunzione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di un provvedimento di cessazione dalle funzioni adottato per fatti concludenti, ascrivibili tutti all'interessato dalla sospensione, inequivocabilmente dimostrativi della sua rinuncia protratta per un lasso di tempo apprezzabile all'esercizio delle funzioni di giudice tributario.





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

La comunicazione tardiva di cessazione della causa di incompatibilità o della istanza di riammissione sarà dichiarata inammissibile e produrrà gli stessi effetti della mancata trasmissione delle stesse, salvo giustificazioni di causa di forza maggiore o altro impedimento.

Nel caso in cui il giudice sospeso venga riammesso, ma risulti in soprannumero, quest'ultimo potrà essere inserito nei collegi ed ammesso al percepimento del compenso fisso previo riassorbimento a seguito di vacanza venutasi a creare nell'organico della Commissione di appartenenza per la carica ricoperta o all'inserimento nei collegi in sostituzione di componenti di pari o diverso grado, ove compatibile con la composizione dei collegi medesimi.

Per tale fattispecie il Consiglio di Presidenza, con le proprie risoluzioni sui criteri per la composizione delle sezioni, ha già precisato le modalità di sostituzione con soprannumerari dei Presidenti e Vice Presidenti di sezione, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi; tuttavia, considerato che il comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 545/1992 stabilisce che a ciascuna sezione è assegnato un Presidente ed un vice presidente ed almeno quattro giudici, nel caso dei soprannumerari, non potendovi essere nella medesima sezione due Presidenti e Vice Presidenti con la medesima carica, tranne il caso in cui uno dei due svolga diverse funzioni, il componente immesso in soprannumero dovrà svolgere le funzioni rese possibili dalla composizione della sezione a cui venga assegnato, anche inferiori a quelle della qualifica propria. Tale ultima previsione non si applica invece ai componenti con la carica di giudice, i quali potranno essere assegnati direttamente in soprannumero ed i relativi collegi potranno essere formati facendone ruotare i componenti;





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **DELIBERA**

per quanto in motivazione di approvare la presente Risoluzione.

La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) nella sezione “Pubblicazioni – Risoluzioni”.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e Finanze, si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria ;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL VICE PRESIDENTE  
Michele ANCONA

